

Convenzione 188

CONVENZIONE SUL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA, 2007¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
e ivi riunitasi il 30 maggio 2007 per la sua novantaseiesima sessione;

Riconoscendo che la globalizzazione ha un impatto profondo sul settore della pesca;

Prendendo nota della Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del
1998;

Tenendo conto dei diritti fondamentali enunciati nelle convenzioni internazionali del lavoro
seguenti: la Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930, la Convenzione (n. 87) sulla
libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, la Convenzione (n. 98) sul
diritto di organizzarsi e di contrattazione collettiva del 1949, la Convenzione (n. 100)
sull'uguaglianza di retribuzione del 1951, la Convenzione (n. 105) sull'abolizione del
lavoro forzato del 1957, la Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e
professione) del 1958, la Convenzione (n. 138) sull'età minima del 1973, e la
Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999;

Prendendo nota degli strumenti rilevanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in
particolare, la Convenzione (n. 155) e la Raccomandazione (n. 164) sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori del 1981, nonché della Convenzione (n. 161) e della
Raccomandazione (n. 171) sui servizi sanitari sul lavoro del 1985;

Prendendo nota inoltre della Convenzione (n. 102) sulla sicurezza sociale (norma minima) del
1952, e considerando che le disposizioni dell'articolo 77 di questa Convenzione non
dovrebbero pregiudicare la protezione offerta ai pescatori dai Membri nel quadro dei
sistemi di sicurezza sociale;

Riconoscendo che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro considera la pesca come una
attività pericolosa rispetto ad altre attività;

Prendendo nota inoltre del paragrafo 3 dell'articolo 1 della Convenzione (n. 185) sui
documenti d'identità dei marittimi (riveduta) del 2003;

Consapevole che il mandato fondamentale dell'Organizzazione è di promuovere condizioni di
lavoro dignitose;

Consapevole della necessità di proteggere e promuovere i diritti dei pescatori in questa materia;

Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;

Tenendo conto della necessità di rivedere le convenzioni internazionali seguenti adottate dalla
Conferenza Internazionale del Lavoro che riguardano specificamente il settore della pesca,
cioè la Convenzione (n. 112) sull'età minima (pescatori) del 1959, la Convenzione
(n. 113) sull'esame medico dei pescatori del 1959, la Convenzione (n. 114) sul contratto di
assunzione dei pescatori del 1959, e la Convenzione (n. 126) sull'alloggio a bordo dei
pescherecci del 1966, al fine di aggiornare questi strumenti e di raggiungere un numero
maggiore di pescatori nel mondo, in particolare quelli che lavorano a bordo delle navi più
piccole;

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

Notando che l'obiettivo della presente Convenzione è di assicurare che i pescatori beneficino di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e l'alimentazione, la protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, le cure mediche e la sicurezza sociale;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro nel settore della pesca, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi quattordici giugno duemilasette, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul lavoro nella pesca del 2007.

PARTE I - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione « pesca commerciale » significa tutte le operazioni di pesca, ivi comprese le operazioni di pesca nei corsi d'acqua, nei laghi o nei canali, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa;
- b) l'espressione « autorità competente » significa il ministro, il servizio governativo o ogni altra autorità abilitata ad emettere ed a fare rispettare i regolamenti, le direttive o le altre istruzioni aventi forza di legge nella materia oggetto della presente Convenzione;
- c) il termine « consultazione » significa la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ed in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori della pesca e dei pescatori, qualora esistano;
- d) l'espressione « armatore della pesca » significa il proprietario della nave o ogni altro ente o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, al quale il proprietario abbia affidato la responsabilità della gestione della nave e che, assumendo questa responsabilità, abbia accettato di adempiere i compiti e gli obblighi spettanti agli armatori della pesca secondo i termini della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che altri enti o persone possano svolgere alcuni di questi compiti o responsabilità a nome dell'armatore della pesca;
- e) il termine « pescatore » significa ogni persona impiegata o assunta a qualsiasi titolo o che eserciti una attività professionale a bordo di un peschereccio, ivi comprese le persone che lavorino a bordo e che vengano remunerate alla parte, escludendo tuttavia i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, le persone basate a terra incaricate di realizzare lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca;
- f) l'espressione « accordo di assunzione del pescatore » significa il contratto di impiego, il contratto di assunzione o altro accordo simile nonché ogni altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro del pescatore a bordo della nave;
- g) il termine « peschereccio » o il termine « nave » significa ogni nave o imbarcazione adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale, indipendentemente dalla natura o dalla forma di proprietà;
- h) l'espressione « stazza lorda » significa il tonnellaggio lordo di una nave valutato conformemente alle disposizioni dell'Allegato I alla Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi o di ogni strumento che emendi o sostituisca lo stesso Allegato;

- i) il termine « lunghezza » (L) significa il 96 per cento della lunghezza totale al galleggiamento posto all'85 per cento della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, qualora questo valore sia superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di pieno carico di progetto;
- j) l'espressione « lunghezza fuori tutto » (LFT) significa la distanza, misurata parallelamente al galleggiamento di pieno carico di progetto, tra l'estrema poppa e l'estrema prora;
- k) l'espressione « servizio di reclutamento e di collocamento » significa ogni persona, società, istituzione, agenzia o altro organismo del settore pubblico o privato che eserciti attività relative al reclutamento di pescatori per conto di armatori della pesca, o al collocamento di pescatori presso armatori della pesca;
- l) il termine « comandante » significa il pescatore incaricato del comando di un peschereccio.

Articolo 2

1. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, la Convenzione si applica a tutti i pescatori e a tutti pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale.

2. In caso di dubbio sulla destinazione di una nave a pesca commerciale, spetta all'autorità competente determinare, dopo consultazione, il tipo di destinazione.

3. Dopo consultazione, ogni Membro può estendere totalmente o in parte la protezione prevista dalla Convenzione per i pescatori che lavorano su navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri anche a quelli che lavorano su navi più piccole.

Articolo 3

1. Qualora l'applicazione della Convenzione sollevi problemi particolari di significativa importanza tenuto conto delle condizioni specifiche di servizio dei pescatori o delle operazioni dei pescherecci interessati, un Membro può, dopo consultazione, escludere dai requisiti della presente Convenzione o da determinate disposizioni:

- a) i pescherecci impegnati in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, i laghi o i canali;
- b) categorie limitate di pescatori o di pescherecci.

2. In caso di esclusione prevista al paragrafo precedente, e qualora ciò risulti realizzabile, l'autorità competente deve adottare, se necessario, misure per estendere progressivamente i requisiti previsti dalla presente Convenzione alle categorie di pescatori o di pescherecci interessate.

3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve:

- a) nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
 - i) indicare le categorie di pescatori o di pescherecci che sono escluse in applicazione del paragrafo 1;
 - ii) indicare i motivi di tali esclusioni, con l'esposto delle posizioni rispettive delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori della pesca e dei pescatori, qualora esistano;

- iii) descrivere ogni misura adottata per fornire una protezione equivalente alle categorie escluse;
- b) nei rapporti successivi sull'applicazione della Convenzione, descrivere ogni misura adottata conformemente al paragrafo 2.

Articolo 4

1. Qualora non risulti immediatamente possibile per un Membro attuare l'insieme delle misure previste dalla presente Convenzione a causa di problemi particolari di significativa importanza tenuto conto dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture o delle istituzioni, il Membro può, conformemente ad un piano prestabilito in consultazione, attuare progressivamente tutte o alcune delle disposizioni seguenti:

- a) articolo 10, paragrafo 1;
- b) articolo 10, paragrafo 3, nella misura in cui si applica alle navi che rimangano più di tre giorni in mare;
- c) articolo 15;
- d) articolo 20;
- e) articolo 33;
- f) articolo 38.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci:

- a) di lunghezza pari o superiore a 24 metri; o
- b) che rimangano per più di sette giorni in mare; o
- c) che navighino abitualmente a distanza di oltre 200 miglia nautiche dalle coste dello Stato di bandiera o al di là del limite esterno della piattaforma continentale qualora il limite esterno della piattaforma continentale si trovi ad una distanza dalla costa superiore alle 200 miglia nautiche; o
- d) sottoposte al controllo dello Stato di approdo così come previsto dall'articolo 43 della Convenzione, eccetto quando il controllo ad opera dello Stato di approdo derivi da un caso di forza maggiore,

né ai pescatori che lavorino su queste navi.

3. Ogni Membro che si avvale della possibilità prevista al paragrafo 1 deve:

- a) nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
 - i) indicare le disposizioni della Convenzione da attuare progressivamente;
 - ii) precisarne i motivi ed esporre le posizioni rispettive delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori della pesca e dei pescatori, qualora esistano;
 - iii) descrivere il piano di attuazione progressiva;
- b) nei successivi rapporti sull'applicazione della Convenzione, descrivere le misure adottate per dare effetto all'insieme delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 5

1. Ai fini della presente Convenzione, l'autorità competente può, dopo consultazione, decidere di utilizzare la lunghezza fuori tutto (LFT) al posto della lunghezza (L) come criterio di misurazione, conformemente all'equivalenza stabilita nell'allegato I. Inoltre, ai fini dei paragrafi specificati nell'allegato III della presente Convenzione, l'autorità competente può, dopo consultazione, decidere di utilizzare la stazza lorda al posto della lunghezza (L) o della lunghezza fuori tutto (LFT) come criterio di misurazione, conformemente all'equivalenza stabilita nell'allegato III.

2. Nei rapporti presentati in virtù dell'articolo 22 della Costituzione, il Membro comunicherà le ragioni della decisione presa in virtù del presente articolo nonché le osservazioni avanzate durante la consultazione.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI

ATTUAZIONE

Articolo 6

1. Ogni Membro deve attuare e fare rispettare le leggi, regolamenti o altre misure adottate al fine di adempiere i propri obblighi secondo i termini della presente Convenzione relativamente ai pescatori ed ai pescherecci di sua competenza. Le altre misure possono includere convenzioni collettive, decisioni giudiziarie, sentenze arbitrali ed altri mezzi conformi alla legislazione ed alla prassi nazionale.

2. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica le leggi, sentenze, consuetudini o accordi tra armatori della pesca e pescatori che assicurino condizioni più favorevoli di quelle previste dalla Convenzione.

Articolo 7

Ogni Membro deve:

- a) individuare l'autorità competente o le autorità competenti;
- b) stabilire meccanismi di coordinamento tra le autorità rilevanti per il settore della pesca a livello nazionale e locale, a seconda dei casi, e definire le rispettive funzioni e responsabilità, tenendo conto della loro complementarità nonché delle condizioni e della prassi nazionale.

Articolo 8

1. All'armatore della pesca spetta la responsabilità generale di assicurare che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi della presente Convenzione.

2. La responsabilità della sicurezza dei pescatori a bordo e del funzionamento sicuro della nave spetta al comandante, in particolare, ma non esclusivamente, nelle materie seguenti:

- a) la supervisione, che deve essere esercitata affinché i pescatori possano eseguire, per quanto possibile, il proprio lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute;
- b) l'organizzazione del lavoro dei pescatori, che deve rispettare la sicurezza e la salute, ivi compresa la prevenzione della stanchezza;

- c) la predisposizione a bordo di una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza e alla salute sul lavoro;
- d) il rispetto delle norme di sicurezza della navigazione e di guardia, nonché delle relative buone pratiche marittime.

3. L'armatore della pesca non deve ostacolare la libertà del comandante di prendere ogni decisione che, secondo il parere professionale di questi, risulti necessaria per la sicurezza della nave, della sua navigazione o della sua gestione, o per la sicurezza dei pescatori a bordo.

4. I pescatori devono rispettare gli ordini legali del comandante nonché le vigenti misure di sicurezza e di salute.

PARTE III. CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER IL LAVORO A BORDO DEI PESCHERECCI

ETÀ MINIMA

Articolo 9

1. L'età minima per il lavoro a bordo di un peschereccio è di 16 anni. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare un'età minima di 15 anni per le persone che non sono più sottoposte all'obbligo scolastico imposto dalla legislazione nazionale e seguono una formazione professionale in materia di pesca.

2. Conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, l'autorità competente può autorizzare persone di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. In questo caso, dopo consultazione, l'autorità competente deve stabilire i tipi di lavoro autorizzati e fissare le condizioni nelle quali questo lavoro verrà svolto nonché i periodi di riposo obbligatori.

3. L'età minima per l'assegnazione di attività a bordo di un peschereccio che, per loro natura o per le condizioni nelle quali vengono svolte, possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani, non deve essere inferiore ai 18 anni.

4. I tipi di attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo verranno determinati, dopo consultazione, dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, tenendo conto dei rischi che queste attività comportano nonché delle norme internazionali applicabili.

5. Lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo a partire dall'età di 16 anni può essere autorizzato, dopo consultazione, dalla legislazione nazionale o attraverso una decisione dell'autorità competente a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei giovani siano pienamente garantite, che essi abbiano ricevuto una istruzione o una formazione professionale specifica ed adeguata, ed abbiano ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco.

6. È vietato assumere un pescatore di età inferiore ai 18 anni per un lavoro notturno. Ai fini del presente articolo, il termine « notte » o « notturno » viene definito conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, e ricopre un periodo di almeno nove ore consecutive, che inizi al più tardi a mezzanotte e finisca al più presto alle ore 5 del mattino. L'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta osservanza della restrizione relativa al lavoro notturno ogniqualvolta:

- a) possa venire meno l'efficacia della formazione dei pescatori interessati nel quadro di programmi o piani di studi stabiliti; o

- b) la natura particolare del lavoro da svolgere oppure un programma di formazione approvato richieda che i pescatori interessati dalla deroga lavorino di notte e che, dopo consultazione, l'autorità decida che questo lavoro non rechi danno alla salute o al benessere dei pescatori.

7. Nessuna delle disposizioni del presente articolo inciderà sugli obblighi sottoscritti da un Membro in virtù della ratifica di altre convenzioni internazionali del lavoro.

ESAME MEDICO

Articolo 10

1. Nessun pescatore può lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico valido che attesti la sua attitudine a svolgere il proprio lavoro.

2. Dopo consultazione, l'autorità competente può autorizzare una deroga all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, della dimensione della nave, della disponibilità dell'assistenza medica e dei mezzi di evacuazione, della durata del viaggio, della zona di operazione e del tipo di attività di pesca.

3. Le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicheranno ad un pescatore che lavori su un peschereccio di lunghezza pari o superiore a 24 metri o che rimanga normalmente più di tre giorni in mare. Nei casi urgenti, l'autorità competente può autorizzare un pescatore a lavorare su una tale nave per un periodo di durata limitata e specificata, nell'attesa che venga rilasciato un certificato medico, con riserva che il pescatore sia in possesso di un certificato medico recentemente scaduto.

Articolo 11

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure relative:

- a) alla natura degli esami medici;
- b) alla forma e al contenuto dei certificati medici;
- c) al rilascio del certificato medico ad opera di personale medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato esclusivamente relativo alla vista, di personale abilitato dall'autorità competente a rilasciare tale certificato; queste persone devono godere di una totale indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale;
- d) alla frequenza degli esami medici ed alla durata della validità dei certificati medici;
- e) al diritto di una persona di sottoporsi ad un riesame da parte di personale medico indipendente diverso, nel caso in cui venisse rifiutato un certificato o imposte limitazioni al lavoro che questa persona potrebbe svolgere;
- f) alle altre condizioni richieste.

Articolo 12

Oltre ai requisiti indicati negli articoli 10 e 11, su un peschereccio di lunghezza pari o superiore a 24 metri o che rimanga normalmente più di tre giorni in mare:

1. Il certificato medico del pescatore deve indicare quantomeno:

- a) che l'udito e la vista dell'interessato siano soddisfacenti, tenuto conto dei lavori da svolgere sulla nave; e

b) che l'interessato non riporti problemi medici tali da potersi aggravare con il servizio in mare o da rendere l'interessato inadatto a tale servizio o da mettere in pericolo la sicurezza o la salute di altre persone a bordo.

2. La durata di validità del certificato medico non potrà superare due anni, a meno che il pescatore sia minore di 18 anni, caso in cui la durata di validità non potrà superare un anno.

3. Qualora il periodo di validità del certificato scada durante un viaggio, il certificato rimane valido fino a compimento del viaggio.

PARTE IV - CONDIZIONI DI SERVIZIO

EQUIPAGGIO E DURATA DEL RIPOSO

Articolo 13

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure che prevedano che gli armatori di pescherecci battenti la propria bandiera assicurino che:

- a) le loro navi siano provviste di effettivi sufficienti in numero e in qualità per assicurare la sicurezza di navigazione e di funzionamento della nave sotto il controllo di un comandante competente;
- b) siano concessi ai pescatori periodi di riposo regolari di una durata sufficiente a preservare la loro sicurezza e la loro salute.

Articolo 14

1. Oltre ai requisiti indicati nell'articolo 13, l'autorità competente deve:

- a) per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, fissare l'effettivo minimo necessario per garantire la sicurezza della navigazione della nave e precisare il numero di pescatori richiesto e le loro qualifiche;
- b) per i pescherecci che rimangano più di tre giorni in mare, indipendentemente dalla dimensione, fissare, dopo consultazione e al fine di limitare la stanchezza, una durata minima di riposo per i pescatori. Questa durata non deve essere inferiore a:
 - i) dieci ore per un periodo di 24 ore;
 - ii) 77 ore per un periodo di sette giorni.

2. L'autorità competente può, per ragioni limitate e precise, autorizzare una deroga temporanea alla durata del riposo così come fissata al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale caso, l'autorità deve tuttavia esigere che vengano concessi il prima possibile ai pescatori periodi di riposo compensatori.

3. Dopo consultazione, l'autorità competente può stabilire requisiti sostitutivi di quelli fissati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tuttavia tali requisiti devono essere equivalenti nell'insieme e non mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei pescatori.

4. Nessuna delle disposizioni del presente articolo pregiudica il diritto del comandante di una nave di esigere da un pescatore le ore di lavoro necessarie ad assicurare la sicurezza immediata della nave, delle persone a bordo o del pescato, o per portare soccorso ad altre navi o a persone che siano in pericolo in mare. Se del caso, il comandante può sospendere gli orari normali di riposo ed esigere che un pescatore svolga le ore di lavoro necessarie fino al ritorno ad una situazione normale.

Non appena ciò sia realizzabile dopo il ritorno ad una situazione normale, il comandante deve assicurare che ogni pescatore che abbia svolto un lavoro durante il normale periodo di riposo benefici di un periodo di riposo adeguato.

LISTA DELL'EQUIPAGGIO

Articolo 15

Ogni peschereccio deve tenere a bordo una lista dell'equipaggio di cui un esemplare viene fornito prima della partenza della nave alle persone autorizzate a terra oppure comunicato immediatamente dopo la partenza. L'autorità competente deve determinare a chi, quando ed a quali fini questa informazione va fornita.

ACCORDO DI ASSUNZIONE DEL PESCATORE

Articolo 16

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure:

- a) che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo delle navi battenti la propria bandiera siano protetti attraverso un accordo di assunzione a loro comprensibile, conforme alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) che indichino le informazioni minime da includere negli accordi di assunzione dei pescatori, conformemente alle disposizioni dell'Allegato II.

Articolo 17

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure relative:

- a) alle procedure che garantiscono al pescatore la possibilità di esaminare le clausole del proprio accordo di assunzione e di richiedere consiglio al riguardo prima di concludere l'accordo;
- b) alla compilazione, se del caso, degli stati di servizio del pescatore nel quadro di questo accordo;
- c) ai mezzi per risolvere le controversie relative all'accordo di assunzione del pescatore.

Articolo 18

L'accordo di assunzione del pescatore, di cui egli riceverà una copia, verrà conservato a bordo, a disposizione del pescatore e di tutte le altre parti interessate che ne faranno richiesta, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

Articolo 19

Gli articoli 16 a 18 e l'Allegato II non si applicano al proprietario che lavora da solo sulla propria nave.

Articolo 20

Spetterà all'armatore della pesca assicurare che ogni pescatore sia in possesso di un accordo di assunzione di pescatore scritto, firmato sia dal pescatore che dall'armatore della pesca o da un rappresentante autorizzato da questi (oppure, qualora il pescatore non sia impiegato o assunto

dall'armatore della pesca, l'armatore della pesca deve avere la prova di una assunzione contrattuale o equivalente), e che preveda condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo della nave, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

RIMPATRIO

Articolo 21

1. I Membri devono assicurare che i pescatori a bordo di un peschereccio battente la propria bandiera e che entri in un porto straniero abbiano il diritto di essere rimpatriati nel caso in cui l'accordo di assunzione del pescatore venga a scadenza, oppure qualora il pescatore o l'armatore della pesca abbiano rescisso questo accordo per ragioni giustificate, oppure qualora il pescatore non sia più in grado di adempiere i compiti che gli spettano in virtù dell'accordo di assunzione, o qualora non sia più possibile aspettarsi che il pescatore adempia questi compiti tenuto conto delle circostanze. La presente disposizione si applica ugualmente ai pescatori di quella nave da cui vengano trasferiti per le stesse ragioni verso un porto straniero.

2. Le spese del rimpatrio di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere sostenute dall'armatore della pesca, eccetto nel caso in cui il pescatore sia stato riconosciuto colpevole di una mancanza grave rispetto agli obblighi del suo accordo di assunzione, conformemente alla legislazione nazionale o ad altre disposizioni vigenti.

3. I Membri devono determinare, per via legislativa o altra, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio, la durata massima dei periodi d'imbarco al termine dei quali i pescatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno diritto al rimpatrio, nonché le destinazioni verso le quali i pescatori possono essere rimpatriati.

4. Qualora l'armatore della pesca tralasci di provvedere al rimpatrio di cui al presente articolo, il Membro di cui la nave batte bandiera deve organizzare il rimpatrio del pescatore interessato, potendosi avvalere del diritto di recuperare le spese dall'armatore della pesca.

5. La legislazione nazionale non deve ostacolare il diritto dell'armatore della pesca di recuperare il costo del rimpatrio a titolo di accordi contrattuali con terzi.

RECLUTAMENTO E COLLOCAMENTO

Articolo 22

Reclutamento e collocamento dei pescatori

1. Ogni Membro che abbia stabilito un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori deve assicurarsi che questo servizio faccia parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso.

2. I servizi privati di reclutamento e di collocamento dei pescatori esistenti sul territorio di un Membro devono esercitare la loro attività in virtù di un sistema di licenza o di certificazione, o di un'altra forma di regolamentazione, che verranno stabilite, mantenute o modificate solo dopo consultazione.

3. Ogni Membro deve, per via legislativa o altre misure:

- a) vietare ai servizi di reclutamento e di collocamento di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti a dissuadere i pescatori dall'ottenere una assunzione;

- b) vietare che onorari o altre spese per il reclutamento o il collocamento vengano sopportati direttamente o indirettamente dai pescatori, in tutto o in parte;
- c) determinare le condizioni nelle quali una licenza, un certificato o ogni altra autorizzazione di un servizio privato di reclutamento e di collocamento possano essere sospesi o interrotti in caso di infrazione alla legislazione pertinente, e precisare le condizioni nelle quali questi servizi possano esercitare le loro attività.

Agenzie private per l'impiego

4. Ogni Membro che abbia ratificato la Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private del 1997 può affidare alcune responsabilità derivanti dalla presente Convenzione ad agenzie per l'impiego private che forniscano i servizi menzionati al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 della Convenzione citata. Le responsabilità rispettive delle agenzie per l'impiego private e degli armatori della pesca, che sono le « imprese utilizzatrici » ai sensi della Convenzione citata, vengono determinate e ripartite conformemente all'articolo 12 della stessa Convenzione. Questo Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure perché l'attribuzione delle responsabilità o degli obblighi rispettivi delle agenzie per l'impiego private prestatrici del servizio e dell'« impresa utilizzatrice » conformemente alla presente Convenzione non impedisca al pescatore di far valere un diritto di privilegio su un peschereccio.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, qualora l'agenzia per l'impiego privata venga meno agli obblighi che le spettano nei confronti del pescatore per il quale l'armatore della pesca sia l'« impresa utilizzatrice » ai sensi della Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private del 1997, l'armatore della pesca rimane il responsabile.

6. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di imporre ad un Membro l'obbligo di autorizzare nel proprio settore della pesca il ricorso ad agenzie per l'impiego private così come menzionate al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 23

Ogni Membro, dopo consultazione, adotterà una legislazione o altre misure che prevedano che i pescatori che percepiscono un salario vengano pagati mensilmente o ad altri intervalli regolari.

Articolo 24

Ogni Membro deve esigere che tutti i pescatori che lavorino a bordo di pescherecci abbiano i mezzi per far pervenire alle proprie famiglie e senza spese tutto o parte dei pagamenti ricevuti, ivi compresi gli anticipi.

PARTE V - ALLOGGIO E ALIMENTAZIONE

Articolo 25

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure relative all'alloggio, all'alimentazione e all'acqua potabile a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera.

Articolo 26

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che l'alloggio a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera sia di qualità e di dimensioni sufficienti, e sia

attrezzato in modo adatto al servizio della nave ed alla durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare, queste misure regoleranno, secondo i casi, le questioni seguenti:

- a) approvazione dei piani di costruzione o di modifica dei pescherecci per quanto riguarda l'alloggio;
- b) mantenimento dell'alloggio e della cucina in condizioni generali d'igiene, di sicurezza, di salute e di comfort;
- c) ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione;
- d) riduzione dei rumori e delle vibrazioni eccessive;
- e) ubicazione, dimensioni, materiali di costruzione, mobilio e attrezzatura delle cabine, mense e altri spazi di alloggio;
- f) installazioni sanitarie, composte da bagni e mezzi per lavarsi, e fornitura di acqua calda e fredda in quantità sufficiente;
- g) procedure di esame delle denunce relative alle condizioni di alloggio che non soddisfino i requisiti della presente Convenzione.

Articolo 27

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) i cibi trasportati e serviti a bordo siano sufficienti in valore nutrizionale, qualità e quantità;
- b) l'acqua potabile sia sufficiente in qualità e quantità;
- c) i cibi e l'acqua potabile siano forniti dall'armatore della pesca senza spese per il pescatore. Conformemente alla legislazione nazionale, le spese possono tuttavia essere ricuperate sotto forma di costi di funzionamento qualora un contratto collettivo che comporti un sistema di remunerazione alla parte oppure l'accordo di assunzione del pescatore lo prevedano.

Articolo 28

1. La legislazione o le altre misure adottate dal Membro conformemente agli articoli 25 e 27 devono dare pieno effetto all'Allegato III relativo all'alloggio a bordo dei pescherecci. L'Allegato III può essere emendato nel modo previsto all'articolo 45.

2. Un Membro che, dopo consultazione, non sia in grado di applicare le disposizioni dell'Allegato III può adottare nella sua legislazione disposizioni o altre misure sostanzialmente equivalenti alle disposizioni contenute nell'Allegato III, ad eccezione delle disposizioni che si riferiscono all'articolo 27.

PARTE VI - CURE MEDICHE, PROTEZIONE DELLA SALUTE
E SICUREZZA SOCIALE

CURE MEDICHE

Articolo 29

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) i pescherecci siano provvisti di forniture e di materiale medico adatti al servizio della nave, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio;
- b) i pescherecci abbiano a bordo almeno un pescatore qualificato o formato a prestare i primi soccorsi ed altre forme di cure mediche, che sappia utilizzare le forniture ed il materiale medico di cui è provvista la nave, tenuto conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio;
- c) le forniture ed il materiale medico presenti a bordo siano accompagnati da istruzioni o da altre informazioni in una lingua ed in una presentazione comprensibili dal pescatore o dai pescatori menzionati al comma b);
- d) i pescherecci siano provvisti di un sistema di comunicazione via radio o via satellite con persone o servizi a terra capaci di fornire consulenze mediche, tenuto conto della zona di operazione e della durata del viaggio;
- e) i pescatori abbiano il diritto di beneficiare di un trattamento medico a terra e di essere tempestivamente sbarcati in caso di lesione o di malattia grave.

Articolo 30

Per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio, ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) l'autorità competente prescriva il materiale medico e le forniture mediche che devono essere disponibili a bordo;
- b) il materiale medico e le forniture mediche disponibili a bordo siano mantenute in modo adeguato e ispezionate ad intervalli regolari prefissati dall'autorità competente, da parte di responsabili da essa nominati o approvati;
- c) le navi siano provviste di una guida medica di bordo adottata o approvata dall'autorità competente, o della più recente edizione della Guida medica internazionale di bordo;
- d) le navi in mare abbiano accesso ad un dispositivo programmato di consulenze mediche via radio o via satellite, ivi comprese consulenze specialistiche, in ogni momento del giorno o della notte;
- e) le navi custodiscano a bordo un elenco di stazioni radio o satellitari attraverso le quali si possano ottenere consulenze mediche;
- f) in una misura conforme alla legislazione ed alle prassi del Membro, le cure mediche vengano dispensate gratuitamente al pescatore sia a bordo che una volta sbarcato in un porto straniero.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Articolo 31

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure relative:

- a) alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei rischi legati al lavoro a bordo delle navi, in particolare alla valutazione ed alla gestione dei rischi, alla formazione dei pescatori ed all'istruzione a bordo;
- b) alla formazione dei pescatori all'utilizzo dei macchinari da pesca che dovranno adoperare ed alla conoscenza delle operazioni di pesca che dovranno effettuare;
- c) agli obblighi degli armatori della pesca, dei pescatori ed altre persone interessate, tenuto debito conto della sicurezza e della salute dei pescatori di età inferiore ai 18 anni;
- d) alla dichiarazione degli infortuni sopraggiunti a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera e all'avvio di inchieste su tali infortuni;
- e) alla costituzione di comitati paritari di sicurezza e di salute sul lavoro, o, dopo consultazione, di altri organismi qualificati.

Articolo 32

1. I requisiti del presente articolo si applicano alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che rimangano abitualmente più di tre giorni in mare e, dopo consultazione, ad altre navi, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio.

2. L'autorità competente deve:

- a) richiedere all'armatore della pesca, dopo consultazione, di stabilire procedure a bordo per prevenire gli infortuni sul lavoro e le lesioni e malattie professionali, tenuto conto dei pericoli e dei rischi specifici del peschereccio interessato, conformemente alla legislazione, ai contratti collettivi ed alla prassi nazionale;
- b) esigere che gli armatori della pesca, i comandanti, i pescatori e le altre persone interessate ricevano direttive sufficienti e materiale di formazione adeguato nonché ogni altra informazione pertinente sul modo di valutare e di gestire i rischi in materia di sicurezza e di salute a bordo dei pescherecci.

3. Gli armatori della pesca devono:

- a) assicurare che tutti i pescatori a bordo ricevano indumenti ed attrezzature di protezione individuale adeguate;
- b) assicurare che tutti i pescatori a bordo abbiano ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza, approvata dall'autorità competente; l'autorità competente può tuttavia rilasciare una deroga scritta nel caso in cui i pescatori dimostrino di avere le conoscenze e una esperienza equivalenti;
- c) assicurare che i pescatori abbiano acquisito una dimestichezza sufficiente e ragionevole con l'attrezzatura di sicurezza ed il suo utilizzo, ivi compreso con le relative misure di sicurezza, prima dell'utilizzo di questa attrezzatura o prima di partecipare alle operazioni interessate.

Articolo 33

La valutazione dei rischi relativi alla pesca viene effettuata, a seconda dei casi, con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti.

SICUREZZA SOCIALE

Articolo 34

Ogni Membro assicura che i pescatori residenti abitualmente sul proprio territorio e le persone a loro carico beneficiano, nella misura prevista dalla legislazione nazionale, della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano agli altri lavoratori che risiedono abitualmente sul proprio territorio, ivi compresi i lavoratori dipendenti o autonomi.

Articolo 35

Ogni Membro si impegna ad adottare misure, in funzione della situazione nazionale, per assicurare progressivamente una protezione completa di sicurezza sociale a tutti i pescatori residenti abitualmente sul proprio territorio.

Articolo 36

I Membri devono cooperare, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali o di altri accordi, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, per:

- a) assicurare progressivamente una protezione completa di sicurezza sociale ai pescatori, senza distinzione di cittadinanza, tenuto conto del principio di parità di trattamento;
- b) garantire il mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione da tutti i pescatori in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo di residenza.

Articolo 37

Nonostante l'attribuzione delle responsabilità previste agli articoli 34, 35 e 36, i Membri possono stabilire, con accordi bilaterali o multilaterali o tramite disposizioni adottate nel quadro di organizzazioni regionali di integrazione economica, altre regole relative alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile ai pescatori.

PROTEZIONE IN CASO DI MALATTIA, LESIONE O DECESSO LEGATO AL LAVORO

Articolo 38

1. Ogni Membro adotta misure per assicurare ai pescatori una protezione in caso di malattia, di lesione o di decesso legato al lavoro, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

2. In caso di lesione provocata da un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, il pescatore deve:

- a) aver accesso a cure mediche adeguate;
- b) beneficiare di un risarcimento proporzionato, conformemente alla legislazione nazionale.

3. Tenuto conto delle caratteristiche del settore della pesca, la protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo potrà essere assicurata:

- a) tramite un sistema di responsabilità degli armatori della pesca; oppure
- b) tramite un sistema di assicurazione obbligatoria per il risarcimento dei lavoratori o tramite altri sistemi.

Articolo 39

1. In assenza di disposizioni nazionali applicabili ai pescatori, ogni Membro adotta una legislazione o altre misure per garantire che gli armatori della pesca assicurino la protezione della salute e le cure mediche dei pescatori qualora essi siano impiegati o assunti, o lavorino a bordo di una nave battente la propria bandiera, in mare o in un porto straniero. Questa legislazione o queste altre misure devono garantire che gli armatori della pesca sopportino le spese delle cure mediche, ivi compreso l'aiuto ed il sostegno materiale corrispondente, durante la durata dei trattamenti medici erogati all'estero fino al rimpatrio del pescatore.

2. La legislazione nazionale può prevedere di sollevare l'armatore della pesca dalla sua responsabilità nel caso in cui: l'infortunio non sia sopraggiunto durante il servizio del peschereccio; o la malattia o l'infermità sia stata dissimulata al momento dell'assunzione; o l'infortunio o la malattia sia imputabile ad una colpa intenzionale del pescatore.

PARTE VII - RISPETTO E APPLICAZIONE

Articolo 40

Ogni Membro esercita effettivamente la sua giurisdizione ed il suo controllo sulle navi battenti la propria bandiera tramite un sistema che garantisca il rispetto dei requisiti della presente Convenzione, in particolare, se del caso, stipulando l'avvio di ispezioni, la stesura di rapporti, una procedura di risoluzione delle denunce, il controllo e l'applicazione di sanzioni e di misure correttive adeguate, conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 41

1. I Membri devono esigere che i pescherecci che rimangano più di tre giorni in mare e che:

- a) abbiano una lunghezza pari o superiore a 24 metri, o
- b) navighino abitualmente a distanza di oltre 200 miglia nautiche dalle coste dello Stato di bandiera o aldilà del limite esterno della piattaforma continentale qualora esso si trovi ad una distanza dalla costa superiore alle 200 miglia nautiche,

tengano a bordo un documento valido rilasciato dall'autorità competente, che indichi che la nave è stata ispezionata dall'autorità competente o a suo nome, così da determinare la sua conformità alle disposizioni della presente Convenzione relativamente alle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

2. La durata di validità di questo documento può coincidere con quella di un certificato nazionale o internazionale di sicurezza dei pescherecci ma non può superare in nessun caso i cinque anni.

Articolo 42

1. L'autorità competente nomina ispettori qualificati in numero sufficiente ad adempiere le proprie responsabilità in virtù dell'articolo 41.

2. Per instaurare un sistema efficace di ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci, un Membro può, se del caso, autorizzare istituzioni pubbliche o altri organismi di cui egli riconosce la competenza e l'indipendenza a procedere ad ispezioni ed a rilasciare certificati. In ogni caso, il Membro rimane interamente responsabile dell'ispezione e del rilascio dei certificati corrispondenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori a bordo delle navi battenti la propria bandiera.

Articolo 43

1. Qualora un Membro riceva una denuncia o acquisisca la prova che una nave battente la propria bandiera non sia conforme ai requisiti della Convenzione, egli adotta le disposizioni necessarie perché venga condotta una indagine e per assicurare che vengano adottate misure per rimediare alle mancanze constatate.

2. Qualora un Membro, nel cui porto faccia scalo un peschereccio nel corso normale della sua attività o per una ragione inerente al suo funzionamento, riceva una denuncia o acquisisca la prova che questo peschereccio non sia conforme ai requisiti della presente Convenzione, egli può indirizzare un rapporto al governo dello Stato di bandiera, con copia al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed adottare le misure necessarie per rettificare ogni situazione a bordo che presenti chiaramente un rischio per la sicurezza o la salute.

3. Qualora un Membro adotti le misure menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, deve informare immediatamente il più vicino rappresentante dello Stato di bandiera e richiederne possibilmente la presenza. Il Membro non deve trattenere o ritardare indebitamente la nave.

4. Ai fini del presente articolo, una denuncia può essere sporta da un pescatore, da un organismo professionale, da una associazione, da un sindacato o, in generale, da ogni persona che abbia un interesse alla sicurezza della nave, ivi compreso per i rischi relativi alla sicurezza o alla salute dei pescatori a bordo.

5. Questo articolo non si applica alle denunce che un Membro considera essere manifestamente infondate.

Articolo 44

Ogni Membro applicherà la presente Convenzione in modo da garantire che i pescherecci battenti bandiera di ogni Stato che non abbia ratificato la Convenzione non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti la bandiera di ogni Membro che abbia ratificato la Convenzione.

PARTE VIII - EMENDAMENTI DEGLI ALLEGATI I, II E III

Articolo 45

1. Sotto riserva delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, la Conferenza Internazionale del Lavoro può emendare gli Allegati I, II e III. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro può iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza una questione relativa a proposte di emendamenti stabilite da una riunione tripartita di esperti. Perché vengano adottati gli emendamenti, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti alla Conferenza, che comprenda almeno la metà dei Membri che hanno ratificato questa Convenzione.

2. Per ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore sei mesi dopo la data di adozione, a meno che il Membro interessato abbia comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una notifica scritta precisando che questo emendamento non entrerà in vigore per quanto lo riguarda o entrerà in vigore solo successivamente, a seguito di una nuova notifica.

PARTE IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

La presente Convenzione rivede la Convenzione (n. 112) sull'età minima (pescatori) del 1959, la Convenzione (n. 113) sull'esame medico dei pescatori del 1959, la Convenzione (n. 114) sul contratto di assunzione dei pescatori del 1959, e la Convenzione (n. 126) sull'alloggio a bordo dei pescherecci del 1966.

Articolo 47

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 48

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 49

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 50

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 51

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 52

Ogniqualevolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 53

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 49 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 54

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

ALLEGATO I

EQUIVALENZE PER LA MISURAZIONE

Ai fini della presente Convenzione, qualora, dopo consultazione, l'autorità competente decida di utilizzare la lunghezza fuori tutto (LFT) come criterio di misura piuttosto che la lunghezza (L):

- a)* una lunghezza fuori tutto (LFT) di 16,5 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 15 metri;
- b)* una lunghezza fuori tutto (LFT) di 26,5 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 24 metri;
- c)* una lunghezza fuori tutto (LFT) di 50 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 45 metri.

ALLEGATO II

ACCORDO DI ASSUNZIONE DEL PESCATORE

Qualora le disposizioni della legislazione nazionale o di un contratto collettivo su questa materia non rendano superflua l'aggiunta di una o più di queste informazioni, l'accordo di assunzione del pescatore dovrà contenere le informazioni seguenti:

- a) il cognome e i nomi del pescatore, la data di nascita o l'età, e il luogo di nascita;
- b) il luogo e la data di stipulazione dell'accordo;
- c) il nome del peschereccio o dei pescherecci ed il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci a bordo del quale o dei quali il pescatore si impegna a lavorare;
- d) il nome del datore di lavoro o dell'armatore della pesca o altra parte dell'accordo;
- e) il viaggio o i viaggi da intraprendere, qualora possano essere determinati al momento dell'assunzione;
- f) la funzione per la quale il pescatore deve essere impiegato o assunto;
- g) se possibile, la data e il luogo in cui il pescatore sarà tenuto a presentarsi a bordo per prendere servizio;
- h) i viveri da fornire al pescatore, qualora la legislazione nazionale non preveda un sistema diverso;
- i) l'ammontare del salario del pescatore o, qualora questi venga remunerato alla parte, la percentuale della sua parte e il metodo di calcolo applicato, oppure, qualora viga un sistema misto di remunerazione, l'ammontare del salario, la percentuale della parte e il metodo di calcolo applicato, nonché ogni salario minimo concordato;
- j) la scadenza dell'accordo e le condizioni relative all'accordo, cioè:
 - i) qualora l'accordo venga stipulato per una durata determinata, la data fissata per la scadenza;
 - ii) qualora l'accordo venga stipulato per un viaggio, il porto di destinazione concordato per la fine dell'accordo e l'indicazione del periodo a scadenza del quale il pescatore sarà liberato dopo l'arrivo a destinazione;
 - iii) qualora l'accordo venga stipulato per una durata indeterminata, le condizioni nelle quali ogni parte potrà recedere dall'accordo nonché il tempo di preavviso richiesto, il quale non deve essere più breve per il datore di lavoro, l'armatore della pesca o altra parte che per il pescatore;
- k) la protezione in caso di malattia, di lesione o di decesso del pescatore legato al servizio;
- l) il congedo pagato annuo o, se del caso, la formula utilizzata per calcolarlo;
- m) le prestazioni in materia di protezione della salute e di sicurezza sociale che devono essere garantite al pescatore dal datore di lavoro, dall'armatore della pesca o altra parte dell'accordo di assunzione del pescatore, secondo i casi;
- n) il diritto del pescatore al rimpatrio;

- o)* il riferimento alla convenzione collettiva, se del caso;
- p)* i periodi minimi di riposo conformemente alla legislazione nazionale o altre misure;
- q)* ogni altra informazione che la legislazione nazionale possa richiedere.

ALLEGATO III

ALLOGGIO A BORDO DEI PESCHERECCI

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Allegato:

- a) l'espressione « peschereccio nuovo » significa una nave per la quale:
- i) il contratto di costruzione o di trasformazione significativa sia stato stipulato alla data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato o dopo questa data; o
 - ii) il contratto di costruzione o di trasformazione significativa sia stato stipulato prima della data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato, e la nave venga consegnata almeno tre anni dopo questa data; o
 - iii) in assenza di un contratto di costruzione, alla data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato o dopo questa data:
 - sia stata fissata la chiglia; o
 - sia stata iniziata una costruzione identificabile con un tipo particolare di nave; o
 - sia stato iniziato il montaggio per un equivalente di almeno 50 tonnellate oppure, qualora la massa totale stimata dei materiali di struttura fosse inferiore a 50 tonnellate, dell'1 per cento di essa;
- b) l'espressione « nave esistente » significa una nave che non sia un peschereccio nuovo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano a tutti i pescherecci nuovi pontati, salvo esclusione autorizzata secondo i termini dell'articolo 3 della Convenzione. Dopo consultazione, l'autorità competente può anche applicare i requisiti del presente Allegato alle navi esistenti qualora e nella misura in cui l'autorità decida che ciò sia ragionevole e realizzabile.

3. Dopo consultazione, l'autorità competente può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente Allegato per pescherecci che rimangano normalmente in mare per durate inferiori a 24 ore, qualora i pescatori non vivano a bordo della nave in porto. Nel caso di tali navi, l'autorità competente deve assicurare che i pescatori interessati abbiano a loro disposizione installazioni adeguate per il riposo, l'alimentazione e l'igiene.

4. Ogni deroga autorizzata da un Membro in virtù del paragrafo 3 del presente Allegato va comunicata all'Ufficio Internazionale del Lavoro conformemente all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

5. I requisiti applicabili alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri possono essere applicati alle navi di lunghezza compresa tra 15 e 24 metri qualora, dopo consultazione, l'autorità competente decida che ciò sia ragionevole e realizzabile.

6. I pescatori che lavorano a bordo di navi feeder sprovviste di alloggi e di installazioni sanitarie adeguate potranno utilizzare quelli della nave madre.

7. I Membri possono estendere le disposizioni del presente Allegato relative al rumore e alle vibrazioni, alla ventilazione, al riscaldamento e alla climatizzazione, all'illuminazione, anche ai luoghi di lavoro chiusi e agli spazi utilizzati come deposito qualora, dopo consultazione, questa estensione venga considerata adeguata e non influisca negativamente sulle condizioni di lavoro o sul trattamento o la qualità del pescato.

8. L'utilizzo della stazza lorda indicata all'articolo 5 della Convenzione è limitata ai seguenti paragrafi del presente Allegato: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 e 67. A tale fine, qualora, dopo consultazione, l'autorità competente decida di utilizzare la stazza lorda come criterio di misurazione:

- a) una stazza lorda di 75 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 15 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 16,5 metri;
- b) una stazza lorda di 300 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 24 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 26,5 metri;
- c) una stazza lorda di 950 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 45 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 50 metri.

Pianificazione e controllo

9. Ogniqualvolta venga costruita una nuova nave o rinnovato l'alloggio dell'equipaggio a bordo di una nave, l'autorità competente deve verificare che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato. Per quanto possibile, qualora l'alloggio dell'equipaggio venga modificato sostanzialmente in un nave, l'autorità competente deve esigere che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato, e, qualora una nave cambi bandiera per la bandiera di un Membro, che essa sia conforme ai requisiti del presente Allegato applicabili conformemente al paragrafo 2 di questo Allegato.

10. Nelle situazioni indicate al paragrafo 9 del presente Allegato, per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve chiedere che una pianta dettagliata dell'alloggio dell'equipaggio con tutte le informazioni venga sottoposta per approvazione all'autorità competente o ad un ente autorizzato dall'autorità.

11. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, qualora l'alloggio dell'equipaggio venga rinnovato o sostanzialmente modificato, l'autorità competente deve controllare che esso sia conforme ai requisiti della Convenzione e, qualora la nave cambi bandiera per la bandiera di un Membro, controllare che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato conformemente al paragrafo 2 di questo Allegato. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità competente può avviare ispezioni complementari dell'alloggio dell'equipaggio.

12. Qualora una nave cambi bandiera, ogni requisito che l'autorità competente del Membro di cui la nave batteva precedentemente bandiera può avere adottato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 15, 39, 47 o 62 del presente Allegato cessa di applicarsi alla nave.

Ideazione e costruzione

Altezza sotto baglio

13. Tutti gli alloggi devono avere una altezza sotto baglio adeguata. L'autorità competente deve prescrivere l'altezza sotto baglio minima degli ambienti nei quali i pescatori devono stare in piedi durante lunghi periodi.

14. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'altezza sotto baglio minima autorizzata in tutti gli alloggi nei quali i pescatori devono avere piena libertà di movimenti non deve essere inferiore a 200 centimetri.

15. Nonostante le disposizioni del paragrafo 14, dopo consultazione, l'autorità competente può decidere che l'altezza sotto baglio minima autorizzata non sia inferiore a 190 centimetri in ogni

alloggio o parte di alloggio, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Aperture verso gli alloggi e tra diversi ambienti

16. Le aperture dirette tra dormitori e stive per il pesce o sala macchine vanno proibite, tranne che per le uscite di sicurezza. Nella misura in cui ciò sia ragionevole e realizzabile, le aperture dirette tra dormitori e cucine, dispense, stenditoi o installazioni sanitarie comuni vanno evitate, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente.

17. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, non devono esserci aperture dirette tra stive per il pesce, sala macchine, cucine, dispense, stenditoi o installazioni sanitarie comuni, tranne che per le uscite di sicurezza; le paratie che separano questi ambienti dai dormitori nonché le paratie esterne devono essere costruite in modo adeguato, in acciaio o in altro materiale omologato, ed essere impermeabili all'acqua e ai gas. La presente disposizione non esclude la possibilità di aree sanitarie condivise tra due cabine.

Isolamento

18. L'isolamento dell'alloggio dell'equipaggio deve essere adeguato; i materiali utilizzati per costruire le paratie, i pannelli e i pagliolati interni nonché i rivestimenti dei pavimenti e i giunti devono essere adatti all'uso e tali da garantire un ambiente salubre. Vanno previsti in tutti gli alloggi dispositivi sufficienti per lo scolo delle acque.

Altri

19. Vanno predisposti tutti i mezzi possibili per impedire che mosche e altri insetti penetrino negli ambienti abitativi dell'equipaggio dei pescherecci, in particolare qualora le navi operino in zone infestate da zanzare.

20. Ogni ambiente dell'alloggio dell'equipaggio deve essere provvisto delle uscite di sicurezza necessarie.

Rumori e vibrazioni

21. L'autorità competente deve adottare misure per ridurre i rumori e le vibrazioni eccessive negli ambienti abitativi, se possibile conformemente alle norme internazionali pertinenti.

22. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve adottare norme relative ai livelli di rumori e di vibrazioni negli ambienti abitativi per proteggere adeguatamente i pescatori dagli effetti nocivi dei rumori e delle vibrazioni, in particolare dalla stanchezza causata da rumori e vibrazioni.

Ventilazione

23. Gli ambienti abitativi devono essere ventilati in funzione delle condizioni climatiche. Il sistema di ventilazione deve permettere una aerazione soddisfacente degli ambienti durante la presenza a bordo dei pescatori.

24. Il sistema di ventilazione deve essere ideato o altre misure devono essere adottate in modo da proteggere i non fumatori dal fumo di tabacco.

25. Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere provviste di un sistema di ventilazione degli ambienti abitativi regolabile, in modo da mantenere l'aria in condizioni

soddisfacenti ed assicurare una circolazione sufficiente in tutte le condizioni meteorologiche o climatiche. I sistemi di ventilazione devono funzionare durante la presenza a bordo dei pescatori.

Riscaldamento e climatizzazione

26. Gli ambienti abitativi devono essere riscaldati in modo adeguato in funzione delle condizioni climatiche.

27. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, va previsto un riscaldamento adeguato tramite un sistema di riscaldamento adeguato, tranne che sui pescherecci che operano esclusivamente in zona tropicale. Il sistema di riscaldamento deve fornire calore in tutte le condizioni, secondo i bisogni, e funzionare qualora i pescatori vivano o lavorino a bordo e che le condizioni lo richiedano.

28. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ad eccezione di quelle che operino nelle zone in cui le condizioni climatiche temperate non lo richiedano, gli ambienti abitativi, la plancia, le sale radio e ogni sala di controllo macchine centralizzata devono essere provviste di un sistema di climatizzazione.

Illuminazione

29. Tutti gli ambienti abitativi devono essere provvisti di illuminazione.

30. Per quanto possibile, oltre ad una illuminazione artificiale, gli ambienti abitativi devono essere illuminati dalla luce naturale. Qualora i dormitori siano illuminati con la luce naturale, un mezzo di oscuramento deve essere previsto.

31. Ogni cuccetta deve essere provvista di una lampada da lettura in complemento all'illuminazione normale del dormitorio.

32. I dormitori devono essere provvisti di una illuminazione di sicurezza.

33. Qualora, a bordo di una nave, le mense, i corridoi e gli ambienti che vengono o possono essere attraversati come uscite di sicurezza non siano provvisti di illuminazione di sicurezza, una illuminazione permanente deve essere prevista durante la notte.

34. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, gli ambienti abitativi devono essere illuminati conformemente ad una norma stabilita dall'autorità competente. In ogni punto di un ambiente abitativo nel quale si può circolare liberamente, la norma minima di questa illuminazione deve essere tale che una persona con una vista normale possa, con tempo sereno, leggere un giornale stampato ordinario.

Dormitori

Disposizioni generali

35. Qualora l'ideazione, le dimensioni o l'uso stesso della nave lo permettano, i dormitori devono essere situati in modo tale che i movimenti e l'accelerazione della nave vengano avvertiti il meno possibile; tuttavia i dormitori non devono essere situati a proravia della paratia di collisione.

Superficie al suolo

36. Il numero di persone per dormitorio nonché la superficie al suolo per persona, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, deve permettere ai pescatori di disporre di sufficiente spazio e comodità a bordo, tenuto conto dell'utilizzo della nave.

37. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri, la superficie al suolo per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non deve essere inferiore a 1,5 metri quadri.

38. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, la superficie al suolo per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non deve essere inferiore a 2 metri quadri.

39. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 37 e 38, dopo consultazione, l'autorità competente può decidere che la superficie al suolo minima autorizzata per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non sia inferiore a 1,0 e 1,5 metri quadri rispettivamente, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Numero di persone per dormitorio

40. Sempre che non sia espressamente stabilito diversamente, il numero di persone autorizzate ad occupare un dormitorio non deve essere superiore a sei.

41. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, il numero di persone autorizzate ad occupare un dormitorio non deve essere superiore a quattro. L'autorità competente può autorizzare deroghe a questi requisiti in alcuni casi, qualora la dimensione ed il tipo della nave o il suo utilizzo rendano i requisiti irragionevoli o irrealizzabili.

42. Quanto possibile, sempre che non sia espressamente stabilito diversamente, una o più cabine separate vanno riservate agli ufficiali.

43. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, i dormitori riservati agli ufficiali vanno previsti, quanto possibile, per una persona sola e non devono in nessun caso contenere più di due cuccette. L'autorità competente può autorizzare deroghe ai requisiti di questo paragrafo in determinati casi, qualora la dimensione ed il tipo della nave o il suo utilizzo rendano questi requisiti irragionevoli o irrealizzabili.

Altri

44. Il numero massimo di persone autorizzate ad occupare un dormitorio deve essere affisso in modo leggibile e indelebile in un posto dove lo si possa leggere facilmente.

45. Vanno previste cuccette individuali di dimensioni sufficienti. Il materasso deve essere di un materiale adeguato.

46. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, le dimensioni interne minime delle cuccette non devono essere inferiori a 198 centimetri per 80 centimetri.

47. Nonostante le disposizioni del paragrafo 46, l'autorità competente può, dopo consultazione, decidere che le dimensioni interne minime delle cuccette non siano inferiori a 190 centimetri per 70 centimetri, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

48. I dormitori devono essere ideati e attrezzati in modo da garantire agli occupanti una ragionevole comodità e facilitare il loro mantenimento in ordine. Gli attrezzamenti forniti devono comprendere cuccette, armadi individuali sufficientemente capienti per contenere vestiti e altri effetti personali nonché una superficie piana sulla quale sia possibile scrivere.

49. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, una scrivania e una sedia devono essere fornite.

50. Per quanto possibile, i dormitori devono essere situati o attrezzati in modo tale che uomini e donne possano preservare la propria intimità.

Mense

51. Le mense devono essere il più vicino possibile alle cucine, tuttavia senza essere situate in nessun caso a proravia della paratia di collisione.

52. Le navi devono essere provviste di una mensa adatta all'uso. L'ambiente mensa deve essere possibilmente lontano dai dormitori, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente.

53. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, la mensa deve essere separata dai dormitori.

54. Le dimensioni e l'allestimento di ogni mensa devono essere sufficienti ad accogliere il numero di persone che potrebbero farne uso in uno stesso momento.

55. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, i pescatori devono in ogni momento avere accesso ad un refrigeratore sufficientemente capiente ed avere la possibilità di prepararsi bevande calde o fredde.

Vasche da bagno o docce, bagni e lavandini

56. Installazioni sanitarie adeguate all'uso della nave, complete di bagni, lavandini, vasche da bagno o docce, devono essere previste per tutte le persone a bordo. Queste installazioni devono corrispondere alle norme minime in materia di salute e di igiene ed offrire un livello ragionevole di qualità.

57. Per quanto realizzabile, le installazioni sanitarie vanno ideate in modo da eliminare la contaminazione di altri ambienti. Le installazioni sanitarie devono preservare un grado ragionevole di intimità.

58. Tutti i pescatori e tutte le altre persone a bordo devono avere accesso all'acqua dolce fredda e calda in quantità sufficiente ad assicurare una igiene adeguata. Dopo consultazione, l'autorità competente può determinare il volume minimo di acqua necessario.

59. Laddove siano previste installazioni sanitarie, esse devono essere ventilate verso l'esterno e situate in disparte da ogni ambiente abitativo.

60. Tutte le superfici delle installazioni sanitarie devono essere facili da pulire in modo efficace. I pavimenti devono essere ricoperti da un rivestimento antiscivolo.

61. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tutti i pescatori che non occupano un posto provvisto di installazioni sanitarie individuali devono avere accesso almeno ad una vasca da bagno o ad una doccia, o ad ambedue, ad un bagno e ad un lavandino, per non più di quattro persone.

62. Nonostante le disposizioni del paragrafo 61, l'autorità competente può, dopo consultazione, decidere di prevedere almeno una vasca da bagno o una doccia, o ambedue, e un lavandino per non più di sei persone, e almeno un bagno per non più di otto persone, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Lavatoi

63. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, vanno previste installazioni per il lavaggio e l'asciugatura dei vestiti secondo i bisogni, tenendo conto delle condizioni di utilizzo della nave.

64. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, vanno previste installazioni adeguate per il lavaggio, l'asciugatura e lo stiraggio dei vestiti.

65. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, queste installazioni devono essere adeguate e situate in ambienti separati dai dormitori, dalle mense e dai bagni, sufficientemente ventilati, riscaldati e provvisti di fili per stendere o altri mezzi di asciugatura.

Installazioni per i pescatori malati o feriti

66. Ogniqualvolta ciò sia necessario, una cabina va messa a disposizione di un pescatore ferito o malato.

67. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, va prevista una infermeria separata. Questo ambiente deve essere correttamente attrezzato e mantenuto in stato igienico.

Altre installazioni

68. Va previsto un posto adeguato fuori dai dormitori e facilmente accessibile a partire da essi per appendere i vestiti da cattivo tempo ed altra attrezzatura di protezione personale.

Biancheria da letto, stoviglie e posate, e forniture diverse

69. Tutti i pescatori a bordo devono avere a loro disposizione stoviglie e posate, e biancheria da letto ed altra biancheria adeguata. Tuttavia, le spese per la biancheria possono essere recuperate sotto forma di costi di funzionamento, qualora così preveda un contratto collettivo o l'accordo di assunzione del pescatore.

Installazioni per lo svago

70. A bordo delle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tutti i pescatori devono avere accesso ad installazioni, allestimenti e servizi di svago. Se del caso, le mense possono essere utilizzate come installazioni per lo svago.

Installazioni per la comunicazione

71. Per quanto possibile, tutti i pescatori a bordo della nave devono avere ragionevolmente accesso ad apparecchiature per effettuare le proprie comunicazioni, ad un costo ragionevole non superiore al prezzo totale fatturato all'armatore della pesca.

Cucina e dispensa

72. Vanno previste attrezzature per la preparazione degli alimenti. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, queste attrezzature vanno possibilmente installate in una cucina separata.

73. La cucina, o l'angolo cottura qualora non esista una cucina separata, deve essere di una dimensione adeguata, ben illuminata e ventilata, ed essere correttamente attrezzata e mantenuta.

74. Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere provviste di una cucina separata.

75. Le bombole di gas butano o propano utilizzate per la cucina devono essere collocate sul ponte scoperto, in un luogo riparato ideato per proteggerle dalle fonti esterne di calore e dagli urti.

76. Va previsto uno spazio adeguato per le provviste, sufficientemente capiente, che sia possibile mantenere asciutto, fresco e ben ventilato per evitare che le provviste vadano a male. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, verranno possibilmente utilizzati frigoriferi o altri mezzi di stoccaggio a bassa temperatura.

77. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, vanno utilizzati una dispensa ed un frigorifero o un altro ambiente di stoccaggio a bassa temperatura.

Alimentazione ed acqua potabile

78. Il rifornimento deve essere sufficiente rispetto al numero dei pescatori a bordo nonché alla durata e alla natura del viaggio. L'alimentazione deve essere inoltre di un valore nutrizionale, di una qualità, di una quantità e di una varietà soddisfacenti, tenuto conto anche della religione dei pescatori e delle loro abitudini culturali in materia alimentare.

79. L'autorità competente può stabilire requisiti relativi alle norme minime e alla quantità dell'alimentazione e dell'acqua che devono essere disponibili a bordo. Condizioni di salubrità e di pulizia

80. L'alloggio dei pescatori deve essere mantenuto in stato di pulizia e di salubrità e non deve contenere beni o merci che non siano di proprietà personale degli occupanti o destinati alla loro sicurezza o al salvataggio.

81. La cucina e le installazioni di stoccaggio degli alimenti devono essere mantenute in condizioni igieniche.

82. I rifiuti vanno riposti in contenitori chiusi ed ermetici che vengano ritirati dagli spazi di stoccaggio dei viveri qualora necessario.

Ispezioni effettuate dal comandante o sotto la sua autorità

83. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve esigere che vengano effettuate dal comandante o sotto la sua autorità frequenti ispezioni per assicurare che:

- a) gli alloggi siano puliti, decentemente abitabili, sicuri e mantenuti in buono stato;
- b) le scorte di acqua e di cibo siano sufficienti;
- c) la cucina, la dispensa e le attrezzature che servono allo stoccaggio del cibo siano igieniche e mantenute in buono stato.

I risultati di queste ispezioni nonché le misure adottate per rimediare ad ogni mancanza verranno registrate e rese disponibili per consultazione.

Deroghe

84. Dopo consultazione, l'autorità competente può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente Allegato per tenere conto, senza discriminazione, degli interessi dei pescatori che hanno pratiche religiose e sociali diverse e particolari, con riserva che queste deroghe non creino condizioni meno favorevoli nell'insieme di quelle che sarebbero risultate dall'applicazione dell'Allegato.